

COMUNE DI BORGO CHIESE

Provincia di Trento

Rep. n. /A.P.

CONTRATTO DI SERVIZIO

(Teleriscaldamento)

L'anno duemiladiciassette, il giorno _____ del mese di _____, in

Borgo Chiese (TN) e nella sede municipale in piazza San Rocco n. 20,

TRA

il COMUNE DI BORGO CHIESE, con sede legale in Borgo Chiese (TN), piazza San Rocco n.

20, codice fiscale 02402160226, a firma del signor Pucci Claudio, nato a Verona (VR) il

28.11.1962, residente in Borgo Chiese (TN), via San Giovanni n. 1, domiciliato per la carica

presso il sopra citato indirizzo (nel seguito: «l'affidatario» o «il Comune» o «l'ente locale» o

«l'ente affidante»), il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto

e nell'esclusivo interesse dell'ente locale di cui sopra, nella sua qualità di Sindaco *pro-*

tempore del Comune di Borgo Chiese, a quanto infra autorizzato da deliberazione consiliare

n. _____ di data _____ e identificato tramite carta d'identità n. AV8599126, rilasciata

dal Comune di Borgo Chiese, scadente il 28.11.2026, documenti entrambi acquisiti in atti;

E

la E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., iscritta alla C.C.I.A.A. di Trento, R.E.A. n. TN -

202008, con sede legale in Borgo Chiese (TN), via Oreste Baratieri n. 11, codice fiscale

02126520226, capitale sociale euro 5.500.000,00 (cinquemilionicinquecentomila/00)

interamente versato, a firma del signor Panelatti Franco, nato a Tione di Trento (TN) il

04.08.1983, residente in Valdaone (TN), via dei Forti n. 4/A, nel suo ruolo di legale

rappresentante *pro-tempore* della citata società, domiciliato per la carica presso il sopra citato

indirizzo, il quale, munito dei poteri necessari in virtù di quanto previsto dallo Statuto sociale,

interviene nel presente atto non in proprio, ma nell'esclusivo interesse della società medesima, nel seguito sinteticamente definita anche «*il soggetto gestore*», come da delibera del Consiglio di Amministrazione n. _____ di data _____ e identificato tramite _____ n. _____, rilasciata da _____, scadente il _____, documenti entrambi acquisiti in atti; nel seguito anche definiti in via congiunta come «*le parti*» e, in via disgiunta, come «*la parte*»;

PREMESSO

- 1) che il Comune è il titolare del servizio pubblico locale di rilevanza economica d'interesse generale, settori speciali di teleriscaldamento (in acronimo: «*tlr*»), di cui trattasi;
- 2) che il soggetto gestore è il titolare dell'esercizio del servizio di cui trattasi;
- 3) che il citato Comune partecipa al capitale del soggetto gestore, quale società di diritto privato ai sensi del libro V, titolo V, del codice civile, partecipata direttamente e totalmente da enti pubblici economici e da enti locali, affidataria *in house* anche del servizio pubblico locale di cui trattasi, che gode di diritti speciali e/o esclusivi, con le azioni non quotate nei mercati regolamentati, attratta al controllo analogo congiunto come relativo regolamento, la quale adotta come modello di *governances* quello tradizionale collegiale;
- 4) che è obbligo delle parti regolare il rapporto di affidamento sopraccitato mediante il presente contratto, volto a disciplinare i rapporti tra il citato Comune e il soggetto gestore nell'esercizio di detto servizio pubblico locale;
- 5) che la legge provinciale 29.12.2016, n. 19 “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017”, con particolare riferimento all'art. 7 e quindi ai cc. 1 e da 11 a 13, ha recepito il d.lgs. 175/2016 rubricato “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- 6) che quanto precisato alla precedente alinea è da collegarsi con la legge provinciale

27.12.2010, n. 27 (cfr. in particolare l'art. 24) e con la legge provinciale 10.02.2005, n. 1

(cfr. in particolare gli artt. 18 e 18 - bis) e quindi con la legge provinciale 16.06.2006, n. 3

(cfr. in particolare l'art. 33);

7) che il servizio di teleriscaldamento è ricompreso nella parte II (Contratti di appalto per lavori servizi e forniture), titolo VI (Regimi particolari di appalto), capo I (Appalti nei settori speciali), sezione I (Disposizioni applicabili e ambito), art. 115 (Gas ed energia termica), c. 1, lett. a) e b), del d.lgs. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), in vigore dal 19.04.2016, e all'avviso di rettifica pubblicato in GURI n. 164 del 15.07.2016, e quindi della direttiva 2014/25/UE (Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE Testo rilevante ai fini del SEE), settori speciali;

8) che il Comune di Borgo Chiese ha sviluppato la «Relazione di cui all' art. 1, comma 612, della legge 23.12.2014, n. 190 sui risultati conseguiti a seguito dell'adozione dei piani operativi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie dei Comuni di Brione, di Cimego e di Condino», come da prot. n. 8438 del 13.12.2016, inviata alla competente Corte dei conti unitamente al decreto sindacale n. 1/2016 del 14.12.2016, a firma del Sindaco con prot. n. 8465 del 14.12.2016;

9) che la sopracitata «Relazione» ha argomentato sulla E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. (cfr. pagg. 3, 4 e 8), ai sensi dell'art. 1, cc. 611 e ss., l. 190/2014 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*),

senza ravvisare nessun elemento confliggente con i citati cc. 611 e 612;

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue.

Titolo I

Il servizio di pubblico interesse di teleriscaldamento

Sezione I

Decorrenza, durata e oggetto

Art. 1

(Recepimento della premessa, decorrenza e durata del contratto, definizioni)

1) Le premesse sono parte integrante e inscindibile del presente contratto di servizio di cui trattasi nel territorio del Comune di Borgo Chiese, in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali e irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente atto; esse si devono intendere come se qui fossero state totalmente riscritte.

2) La durata del presente contratto di servizio è pari ad anni 10 (dieci) a far data dalle ore 0,00 del giorno di cui alla sua firma, previa delibera degli organi istituzionali competenti dell'ente locale e dell'organo esecutivo del soggetto gestore.

Dopo la scadenza del presente contratto di servizio il soggetto gestore garantisce, ai sensi di legge, la continuità del servizio limitatamente all'ordinaria amministrazione fino all'efficacia della diversa assegnazione.

3) Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:

– *classi di utenti*, (al momento) n. 3 e più esattamente: 1) di immobili di proprietà comunale gestiti direttamente; 2) di immobili di proprietà comunale gestiti da terzi; 3) di immobili di soggetti pubblici gestiti dai medesimi;

– *contratto*, è il presente contratto di servizio che prevede l'accesso alle relative

infrastrutture essenziali, di proprietà o nella disponibilità comunale, per il locale servizio

pubblico di teleriscaldamento (gestione calore);

– *infrastrutture*, sono gli impianti fissi e le altre dotazioni patrimoniali strumentali e pertinenziali al servizio (nel seguito anche definite «*infrastrutture essenziali*»);

– *manutenzione ordinaria*, è l'insieme degli interventi che vengono effettuati sulle infrastrutture essenziali per il mantenimento o il ripristino dell'efficienza e del buon funzionamento, avuto riguardo del decadimento delle prestazioni, senza che ne derivino modifiche dello stato di consistenza patrimoniale relativamente alle infrastrutture oggetto dell'attività;

– *manutenzione straordinaria*, valgono le definizioni del principio contabile nazionale dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) n. 16, del 22.12.2016 e successive integrazioni e/o modificazioni (in «www.fondazioneoic.it»);

– *parti*, sono congiuntamente l'ente locale e il soggetto gestore (oppure per «*parte*» considerata singolarmente, l'ente locale o il soggetto gestore);

– *servizio*, è il servizio pubblico locale di interesse generale di rilevanza economica di cui trattasi, settori speciali, riferito alla locale attività di teleriscaldamento;

– *soggetto gestore*, è il soggetto affidatario del servizio nel territorio dell'ente locale;

– *tariffa*, il prezzo di cessione risulta composto da una componente fissa annuale (€/KWt) in base alla potenza termica convenzionale dell'utenza e da una componente variabile (€/KWht) in funzione dell'energia termica prelevata;

– *titolare del servizio*, è l'ente locale che partecipa al capitale del soggetto gestore;

– *titolare (pro tempore) dell'esercizio del servizio*, è il soggetto gestore;

nonché i seguenti acronimi:

– *A.G.C.M.*, Autorità garante della concorrenza e del mercato;

– *art.*, articolo;

– *tlr*, è il servizio pubblico locale di teleriscaldamento per la gestione locale del calore.

Art. 2

(Finalità del contratto e utenti)

1) Il presente contratto ha come finalità quella di disciplinare i rapporti tra l'ente locale titolare del servizio pubblico locale di cui trattasi e il soggetto gestore affidatario del servizio citato, fissandone gli obblighi e i diritti reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale del soggetto gestore e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi riferiti al servizio in esame, a favore degli utenti.

2) Il contratto rappresenta gli obblighi ai quali il soggetto gestore dovrà strettamente attenersi per l'esercizio del servizio pubblico locale di cui trattasi, attese le potestà dell'ente locale in materia di indirizzi, programmazione, vigilanza e controllo nonché in materia tariffaria (o altrimenti denominata) e di concessione amministrativa sui beni di sua proprietà (o nella sua disponibilità).

3) Nel corso del periodo di validità del presente contratto l'ente locale mantiene penetranti poteri autorizzativi, sul servizio nel suo complesso. L'ente affidante si riserva, tra l'altro, la facoltà motivata di sospensione temporanea (totale o parziale) del servizio affidato, per sopraggiunte esigenze e quindi per motivi di pubblico interesse ovvero per modificazioni che dovessero intervenire nella vigente legislazione in materia.

In ciascuna di tali ipotesi il soggetto gestore non potrà richiedere alcun indennizzo.

4) L'utenza al quale (al momento) il presente contratto si riferisce è suddivisa in tre classi territoriali omogenee: (1) di immobili di proprietà comunale in gestione diretta (Municipio, biblioteca, edifici scolastici nel loro complesso (scuola elementare), centro polifunzionale); (2) di immobili di proprietà comunale in gestione tramite terzi (impianto natatorio/centro acquatico, palazzo Belli, scuola materna, caserma dei Carabinieri); (3)

e, al fine di ottimizzare le economie di scala e quindi il significativo contenimento dei costi complessivi del teleriscaldamento, di immobili di soggetti pubblici a gestione diretta dei medesimi (BIM del Chiese, per n. 2 sedi, APSP "Rosa dei venti").

Art. 3

(Oggetto del contratto)

1) Il soggetto gestore, in linea con le proprie previsioni statutarie, ha (tra l'altro) per oggetto la gestione del servizio pubblico locale sul territorio comunale di teleriscaldamento e attività complementare e connessi impianti.

2) Al soggetto gestore è affidato fisicamente il servizio pubblico locale di cui sopra, in esclusiva sul territorio dell'ente locale, attese le potestà in capo a quest'ultimo previste nel presente contratto.

Il ciclo del servizio sopra citato prevede:

a) l'accesso alle infrastrutture essenziali, di proprietà o nella disponibilità dell'ente affidante, per il locale servizio pubblico di teleriscaldamento;

b) il subentro nel contratto di fornitura di energia termica con la Condino Energia s.r.l., c.f. 01817110222;

c) le manutenzioni ordinarie;

d) le migliorie sui beni di terzi (*id est* del Comune) che non godono di autonoma capacità di utilizzazione;

e) se così perfezionato tra le parti previo specifico *addendum* al presente contratto, gli investimenti a titolo di infrastrutture essenziali e gli interventi di manutenzione straordinaria;

f) il vettoriamento dell'energia termica, il telecontrollo e la lettura;

g) la vendita all'utenza finale previa bollettazione e la gestione del relativo credito;

h) ogni altro aspetto inerente e connesso al servizio pubblico locale di cui trattasi.

Quanto sopra, in stretta coerenza con il rispetto del presente contratto di servizio.

- 3) Il soggetto gestore si impegna a svolgere le attività e il servizio pubblico locale di cui trattasi, secondo corretti criteri tecnici e rigorosi criteri economici di gestione, nel pieno rispetto della tutela dell'ambiente e del risparmio energetico, della normativa comunitaria (a decorrere per quella di settore dall'effettivo recepimento) e nazionale e provinciale, di settore e secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dettati dalla Carta costituzionale e dalla vigente normativa.

Il soggetto gestore è attratto all'attività di indirizzo, di vigilanza, programmazione e di controllo, nonché alle potestà tariffarie da parte dell'ente locale affidante.

- 4) Il soggetto gestore, attraverso la firma del presente contratto, si impegna ad uniformare l'erogazione del servizio pubblico locale di cui trattasi ai principi generali seguenti e più esattamente:

a. *eguaglianza*

l'erogazione del servizio in esame deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti.

Le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti e servizio e l'accesso al servizio devono essere uguali per gli utenti.

Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio in esame può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche.

Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio in esame prestato, sia fra le diverse aree topografiche di appartenenza degli utenti, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare, il soggetto gestore è tenuto ad adottare le iniziative necessarie per

adeguare le modalità di prestazione del servizio in esame alle esigenze degli utenti.

b. imparzialità

il soggetto gestore ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.

In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole di erogazione del servizio in esame e le norme regolatrici di settore.

c. continuità

l'erogazione del servizio in esame, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni.

In generale, i casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio in esame devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore.

In tali casi, il soggetto gestore deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

d. partecipazione

la partecipazione dell'utente alla prestazione del servizio in esame deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio stesso, sia per favorire la collaborazione nei confronti del soggetto gestore.

L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto gestore che lo riguardano. Il diritto di accesso e il relativo contenuto è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla vigente normativa.

L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

Il soggetto gestore dà sollecito riscontro all'utente circa le segnalazioni e le

proposte da esso formulate.

Il soggetto gestore acquisisce periodicamente (o sistematicamente) la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso.

e. efficacia, efficienza, economicità

il servizio pubblico locale in esame deve essere erogato in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità propria dell'ente locale ai sensi dell'art. 97, Costituzione (in generale) e dell'art. 1, l. 241/1990 (in particolare).

Il soggetto gestore adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

Ogni rapporto di servizio esistente tra il soggetto gestore e l'ente locale verrà regolato ai fini fiscali come ogni altro rapporto cliente/fornitore, fatti salvi eventuali benefici di legge.

f. strumenti per l'adozione di standard

gli *standard* generali e gli *standard* specifici di qualità (efficienza) e quantità (efficacia) del servizio in esame e i tempi del loro raggiungimento sono quelli recepiti all'interno del presente contratto di servizio, nello stretto rispetto della tutela dell'ambiente e del risparmio energetico.

g. obblighi del soggetto gestore

il soggetto gestore si obbliga a disporre di locali, attrezzature e personale addetto idonei allo svolgimento del servizio di cui trattasi e adeguati per garantire il regolare svolgimento.

Per l'espletamento del servizio in esame il soggetto gestore si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia.

- 5) Il soggetto gestore si impegna a collaborare con l'ente locale per approntare ogni necessaria e idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per acquisire eventuali finanziamenti e/o provvidenze, finalizzate al miglioramento del servizio in

	esame anche attraverso (previa autorizzazione da parte dell'ente locale) eventuali	
	investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'ente locale anche in sede di	
	presentazione delle relative domande.	
	6) In particolare il soggetto gestore si obbliga a sollevare l'ente locale e i propri dipendenti	
	da ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di inadempimenti del	
	soggetto gestore stesso, così come l'ente locale e i propri dipendenti rimangono	
	comunque estranei ai rapporti tra il soggetto gestore e i suoi dipendenti, nonché	
	eventuali appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.	
	7) Come da precedente c. 2 di questo articolo, per tutta la durata del presente contratto il	
	soggetto gestore si obbliga alla realizzazione di quanto previsto nella tariffa a copertura	
	del piano degli investimenti e quindi delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle	
	infrastrutture strumentali al servizio, nella definizione fornita dal principio contabile	
	nazionale n. 16 del 22.12.2016 (<i>Immobilizzazioni materiali</i>), dell'Organismo Italiano di	
	Controllo (OIC) e successive integrazioni e/o modificazioni.	
	Per la realizzazione dei sopracitati investimenti (previa autorizzazione dell'ente locale)	
	il soggetto gestore dovrà quindi acquisire tutti i permessi, i nullaosta e le autorizzazioni	
	necessarie per dette realizzazioni, ivi compresi quelli per l'occupazione temporanea di	
	eventuali aree (e relativo sottosuolo) nel corso dello svolgimento dei lavori.	
	8) Il soggetto gestore dà ampia assicurazione di garantire l'espletamento delle incombenze	
	che si assume con il presente contratto e ciò sulla base delle proprie autonome scelte	
	organizzative.	
	9) Il presente contratto disciplina a parte l'accesso alle infrastrutture essenziali, di proprietà	
	o nella disponibilità del Comune, da parte del soggetto gestore.	
	Sezione II	
	Obblighi generali dell'ente locale, ambiti territoriali e carattere del servizio	
	Pagina 12 di 38	

Art. 4

(Obblighi generali dell'ente locale)

- 1) L'ente locale si impegna a cooperare per quanto possibile, al fine del miglior espletamento del servizio pubblico locale in esame da parte del soggetto gestore.
- 2) In particolare, l'ente locale si impegna a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc., attinenti al servizio oggetto del presente contratto nel rispetto della vigente normativa sulla *privacy*.
- 3) L'ente locale s'impegna a consentire l'accesso e la disponibilità sulle infrastrutture essenziali al servizio di cui trattasi.

Art. 5

(Ambiti territoriali)

- 1) Il servizio pubblico locale in esame è svolto sul territorio dell'ente locale, sulla base del presente contratto.

Art. 6

(Carattere e sicurezza del servizio)

- 1) Il servizio oggetto del presente contratto ha natura essenzialmente pubblicistico – istituzionale, è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico locale di rilevanza economica e costituisce attività di pubblico interesse sottoposto quindi alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore.

L'ente locale è il titolare del servizio in esame che esercita nella veste pubblicistico – autoritativa, nell'ambito del proprio regime giuridico, in quanto pubblica autorità, nel rispetto delle leggi che regolamentano il settore, in connessione alla tutela di interessi prettamente pubblici.

2) In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto, l'ente locale potrà, ai sensi dell'art. 1406 codice civile, sostituire direttamente, o tramite altro soggetto, il soggetto gestore per l'esecuzione d'ufficio del servizio pubblico locale in esame.

3) Il soggetto gestore si impegna ad erogare il servizio in esame secondo i parametri tecnico-qualitativi ed economico-finanziari nel seguito indicati e facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

E più esattamente sussistono inizialmente i seguenti indicatori di servizio:

a) *indicatori di contesto*

- 1) kmq. : 53,76
- 2) Abitanti (al 31.12.2016) : n. 1989
- 3) Abitanti/kmq. : n. 36,99 (2016)
- 4) Alt. media sul l.m. : mt. 444
- 5) Nuclei familiari : n. 815 (2016)

b) *indicatori di volumi (efficacia)*

- 1) Lunghezza reti : km. 3,510
- 2) KWht : 2.100.000
- 3) Mc gas naturale : 270.000

c) *indicatori di qualità (efficienza)*

- 1) Produzione calore : si
- 2) Produzione del freddo : no
- 3) Classi omogenee di utenti : n. 3
- 4) Telecontrollo : si
- 5) Fonte : energia alternativa

d) *indicatori economici*

	1) Tariffa iniziale (2017)	: classe 1, classe 2 e classe 3:
		componente unitaria fissa €/KWt 145,32
		componente unitaria variabile €/KWht 0,0382
	2) Costi fissi	: ribaltamento costi generali totali
		costi diretti totali
		costi extra operativi totali
	3) Costi variabili	: acquisto calore
		acquisto gas naturale
		risultato ante imposte (su 2+3)
	e)	ai fini della sportellizzazione
		presso la sede legale del soggetto gestore
		orario al pubblico: il lunedì e il giovedì esclusi i festivi
		dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
		Il soggetto gestore, previo avviso al Comune di Borgo Chiese, ha facoltà di
		modificare i giorni e gli orari purché vengano garantite n. 4 ore di apertura
		settimanale
	f)	ai fini della sede operativa il soggetto gestore ha sede legale e/o operativa nel
		presente Comune di facile accesso logistico a favore degli utenti, nel rispetto della
		normativa a favore dei disabili.
	4)	Il soggetto gestore si impegna a perseguire, nell'ambito del servizio affidato, obiettivi di
		massima sicurezza, a livello delle infrastrutture sia di proprietà dell'ente locale, sia
		eventualmente realizzate dal soggetto gestore stesso sulla base della tariffa e quindi del
		citato piano degli investimenti.
		Tale impegno si sostanzia nel più completo e scrupoloso rispetto delle norme di legge
		nel tempo vigenti in materia di esercizio del servizio di cui trattasi.
		Pagina 15 di 38

Il soggetto gestore inoltre, a salvaguardia della pubblica incolumità, si impegna a disporre di particolari cautele, oltre a quelle previste per norma, in sede di esecuzione degli interventi di qualunque tipo sulle infrastrutture, specialmente per quelli in sede stradale. Per questi ultimi saranno ridotti al minimo gli eventuali intralci o disservizi per la circolazione, attivando previamente in ogni caso i necessari coordinamenti e interventi degli organi dell'ente locale in tal senso coinvolti.

5) La sospensione dell'erogazione del servizio da parte del soggetto gestore potrà avvenire solo per cause di forza maggiore, salvo quanto previsto al successivo comma 6. In caso di forza maggiore il soggetto gestore dovrà provvedere a ripristinare la regolarità del servizio il più presto possibile, al fine di arrecare il minor disagio possibile agli utenti.

In caso di esigenze tecniche, sempre che non sia possibile provvedere senza sospendere l'erogazione del servizio, il soggetto gestore è tenuto a preventivamente informare, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima, sia l'ente locale che gli utenti interessati, in via diretta o mediante affissione di manifesti e/o apposite comunicazioni indicanti il giorno, l'ora di interruzione, l'ora di ripristino del servizio.

Le ipotesi di sospensione del servizio di cui al presente comma e al successivo comma 6 non potranno essere invocate come inadempimenti contrattuali e come tali non costituiscono titolo per qualsiasi richiesta di indennizzo tra le parti.

6) Qualora la regolare erogazione del servizio debba essere sospesa a causa di attività poste in essere dall'ente locale e/o a causa di attività autorizzate da quest'ultimo (ad es.: lavori di qualsiasi genere), l'ente locale è tenuto (per quanto possibile) ad informare il soggetto gestore con congruo preavviso.

7) Sono a carico del soggetto gestore l'acquisizione degli eventuali diritti di servitù o dei diritti necessari nel caso di utilizzo di aree non di proprietà dello stesso e non di proprietà dell'ente locale.

8) Relativamente ad interventi che comportino manomissioni del manto stradale e/o marciapiedi, il soggetto gestore dovrà procurarsi preventivamente tutte le autorizzazioni e dare comunicazione all'ente locale, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento (anticipata via fax all'Ufficio tecnico e all'Ufficio di Polizia locale), con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi rispetto all'inizio dei lavori, fatta eccezione nei casi di forza maggiore per i quali il soggetto gestore dovrà comunque dare tempestiva comunicazione all'ente locale tramite l'invio di un telegramma o PEC all'Ufficio tecnico e all'Ufficio di Polizia locale. Il soggetto gestore dovrà, in ogni caso, provvedere al relativo ripristino a regola d'arte della pavimentazione eventualmente manomessa.

Art. 7

(Osservanza delle leggi, dei regolamenti e del codice di comportamento)

1) Il soggetto gestore ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti in particolare e agli altri soggetti da esso eventualmente coinvolti ai sensi di legge, oltre alle norme specificate nel presente contratto, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore, nonché le ordinanze comunali e degli altri enti o autorità competenti e specialmente quelle aventi rapporti con il servizio di cui trattasi.

2) Il soggetto gestore inoltre si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'ente locale, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti da detto Codice di comportamento, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente www.comune.borgochiese.tn.it – area “Amministrazione trasparente” – personale – OIV.

A tal fine il soggetto gestore dà atto di aver avuto piena e integrale conoscenza del Codice di comportamento sopra richiamato e si impegna, altresì, a trasmettere copia

dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento potrà costituire causa di risoluzione del presente contratto. L'ente locale, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al soggetto gestore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni; ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Sezione III

Disciplina per l'utilizzo del sottosuolo

Art. 8

(Disciplinare per l'utilizzo del sottosuolo)

1) Ai fini della disciplina per l'utilizzo del sottosuolo il soggetto gestore si atterrà a quanto predefinito con l'ente locale, ferma restando ogni possibile integrazione sulla base di un futuro regolamento comunale.

2) Fermo restando quanto specificato nel precedente comma, l'uso e la manomissione del suolo e del sottosuolo pubblico da parte del soggetto gestore devono essere preventivamente richiesti agli uffici competenti dell'ente locale e autorizzati dal medesimo.

L'ente locale e i propri dipendenti sono esonerati da qualsiasi onere derivante e conseguente all'esecuzione delle opere e/o dei lavori come sopra autorizzati e dei ripristini connessi.

Titolo II

Miglioramento e controllo del servizio pubblico locale di teleriscaldamento

Sezione I

Miglioramento e controllo del servizio

Art. 9

(Iniziative a miglioramento del servizio pubblico locale di teleriscaldamento e interventi di sviluppo previsti negli strumenti programmatici del soggetto gestore)

- 1) Saranno predefinite tra le parti eventuali iniziative aggiuntive, tese a migliorare il servizio pubblico locale in esame, concordandone le modalità, le decorrenze, i contenuti, i maggiori costi, le coperture finanziarie dei medesimi, ecc.. La parte che riceve la proposta motivata tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento dovrà pronunciarsi entro 90 (novanta) giorni solari consecutivi dal ricevimento.
- 2) Il soggetto gestore si obbliga, ai sensi dell'art. 1710 codice civile, a farsi parte diligente nell'individuare, istruire e acquisire le eventuali provvidenze U.E., statali, provinciali, comunali e camerali, nonché eventuali incentivi finanziari riferiti alle infrastrutture nella sua eventuale proprietà e strumentali al servizio pubblico locale di cui trattasi, che fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali, compatibili con il proprio oggetto sociale, da portarsi poi in riduzione dei correlati investimenti.
- 3) Il soggetto gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici e organizzativi, tutti gli interventi infrastrutturali previsti negli approvati strumenti programmatici e nel presente contratto.

Gli interventi dovranno essere realizzati secondo buona tecnica e in conformità alle normative vigenti.
- 4) Sulla base di detti strumenti, entro il 30 ottobre dell'anno precedente, il soggetto gestore comunica all'ente locale il piano degli interventi in attività fisse dell'anno entrante, con l'indicazione dei tempi di esecuzione e di quelli entro i quali il bene concorrerà al reddito, dell'impegno di spesa preventivato, e quindi del rendiconto della somma degli importi spesi negli anni precedenti e da spendersi nell'anno entrante, nonché dell'importo al saldo degli strumenti programmatici sopracitati.

- | | |
|-----|---|
| 5) | Detti strumenti programmatici terranno comunque, per quanto necessario, conto degli sviluppi della variazione del numero degli utenti. |
| 6) | Il soggetto gestore può proporre all'ente locale la realizzazione di interventi di sviluppo non previsti nei propri strumenti programmatici, indicando le esigenze che li determinano, i tempi e le modalità di attuazione, la tipologia e gli impegni economici (netto/lordo Iva). L'ente locale dovrà pronunciarsi entro 90 (novanta) giorni solari dal ricevimento dell'informativa. |
| 7) | L'ente locale, avuto riguardo alle esigenze di sicurezza, continuità ed economicità del servizio, può proporre al soggetto gestore la realizzazione di interventi non previsti nel piano degli investimenti del medesimo. Il soggetto gestore dovrà pronunciarsi entro 90 (novanta) giorni solari dal ricevimento dell'informativa. |
| 8) | Nell'ipotesi di cui al comma 6, l'ente locale può rigettare la proposta, indicandone le motivazioni e/o sottoponendo una proposta alternativa. |
| 9) | Nell'ipotesi di cui al comma 7, il soggetto gestore può rigettare la proposta indicandone le motivazioni e/o sottoponendo una proposta alternativa. |
| 10) | Il soggetto gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici e organizzativi, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture rispettivamente previsti nel presente contratto per l'accesso alle infrastrutture dell'ente locale e nel proprio piano degli investimenti e successive variazioni. |
| 11) | Il soggetto gestore è tenuto a realizzare, assumendone gli oneri economici e organizzativi, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture rispettivamente previsti nel presente contratto per l'accesso alle infrastrutture dell'ente locale e nel proprio piano degli investimenti e successive variazioni. |
| 12) | Il soggetto gestore è tenuto a realizzare immediatamente, assumendone gli oneri economici e organizzativi, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, |

anche non previsti nel piano degli investimenti, che si rendessero necessari per garantire la sicurezza del servizio.

- 13) Le infrastrutture strumentali alla gestione del servizio già realizzate, o che dovessero essere eventualmente realizzate direttamente dall'ente locale in costanza del presente contratto, verranno affidate in concessione amministrativa a titolo non oneroso al soggetto gestore quale *addendum* al contratto di concessione amministrativa per la disponibilità delle infrastrutture essenziali di cui trattasi di proprietà o nella disponibilità comunale, che ne assicurerà l'utilizzazione per l'erogazione del servizio secondo quanto stabilito nel presente contratto e relativi *addendum*.

Art. 10

(Controllo del servizio pubblico locale di teleriscaldamento)

- 1) L'ente locale si riserva di attivare indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, *panel* di utenti, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio in esame e quindi il grado di soddisfazione degli utenti. Le spese per le suddette indagini saranno a carico del soggetto gestore solo in caso di risultato negativo, il cui esito sarà sottoposto al soggetto gestore.
- 2) L'ente locale, al fine di svolgere l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo del servizio pubblico locale affidato al soggetto gestore, può effettuare, previa autorizzazione del soggetto gestore ai fini della sicurezza, visite e ispezioni sulle infrastrutture, nei locali deputati alla gestione del servizio pubblico locale di cui trattasi, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa.
- In occasione delle ispezioni di cui sopra, l'ente locale può effettuare campionamenti e ogni operazione conoscitiva, ivi compresa l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianze comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di

personale esperto anche esterno alla struttura comunale, fatte salve tutte le garanzie di sicurezza e/o di *privacy* di legge.

3) Il soggetto gestore presta all'ente locale ogni collaborazione nell'espletamento delle attività previste nel presente contratto e/o nelle future leggi e/o deliberazioni da parte delle Autorità competenti, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico locale.

4) Il soggetto gestore sarà preventivamente invitato a partecipare alle missioni di verifica e controllo anzi esposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili alle verifiche e ai controlli stessi.

5) Le verifiche dovranno inoltre porre l'ente locale nella condizione di garantire che il servizio in esame venga svolto nella massima trasparenza ed equità di trattamento tra tutti gli utenti e quindi di svolgere ogni attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo a tal fine necessaria.

Sezione II

Disciplina del servizio

Art. 11

(Divieto di cessione del servizio pubblico locale)

1) E' tassativamente vietata la possibilità del soggetto gestore di dare luogo alla cessione totale o parziale del presente contratto di servizio pubblico locale (in qualunque forma o in qualunque circostanza, nessuna esclusa) di cui trattasi o del servizio pubblico locale (o di sue fasi) di cui al presente contratto.

Il tutto, sotto pena di risoluzione del contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero all'ente locale per effetto della inadempienza.

2) Quanto previsto nel precedente comma, non si applicherà a forniture, lavori, opere, prestazioni di servizi operativi per quanto previsto dal presente contratto a carico del

soggetto gestore, che potranno, ai sensi di legge, da questi essere esternalizzati nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone l'unico responsabile e impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nel presente contratto di servizio.

Art. 12

(Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina verso gli utenti)

- 1) Il soggetto gestore sarà l'unico responsabile, sotto il profilo civile, amministrativo, contabile, fiscale e penale, di ogni danno comunque arrecato a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne l'ente locale da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile ai rapporti inerenti l'erogazione del servizio pubblico locale in esame e alla gestione delle connesse infrastrutture di proprietà o nella disponibilità dell'ente locale e alla realizzazione e gestione, a cura del soggetto gestore, delle infrastrutture e manutenzioni ordinarie e straordinarie ricomprese nel presente contratto.
- 2) Il soggetto gestore risponde del comportamento dei dipendenti (o comunque dei soggetti da esso coinvolti a qualunque titolo) sia per la esecuzione del servizio pubblico locale in esame, sia per la relativa disciplina interna ed esterna con i cittadini e gli utenti.
- 3) Nei confronti dei dipendenti (o comunque dei soggetti da esso coinvolti) il soggetto gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, di assunzioni obbligatorie, sulla sicurezza e salute sul lavoro e in materia assistenziale e previdenziale.
- 4) Inoltre il soggetto gestore si obbliga a sollevare l'ente locale e i propri dipendenti da ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di inadempimenti del soggetto gestore stesso, così come l'ente locale rimarrà comunque estraneo ai rapporti tra il soggetto gestore e i suoi eventuali appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

5) Per l'esecuzione degli eventuali collaudi necessari, il soggetto gestore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione dell'organo di collaudo il personale e i mezzi necessari ad eseguire tutte le attività di collaudo, nonché per ripristinare le parti di opera alterate a seguito del collaudo stesso. Il collaudo sarà eseguito da un tecnico nominato, a sua discrezione, dal soggetto gestore.

6) Nell'esecuzione delle opere e/o dei lavori, il soggetto gestore dovrà rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Particolare attenzione dovrà essere prestata dal soggetto gestore nel corso dell'esecuzione dei lavori, al fine di evitare danni a persone e/o cose di terzi.

7) Il soggetto gestore terrà indenne l'ente locale e i propri dipendenti da ogni responsabilità comunque nascente o derivante dalle attività da esso poste in essere o ad esso affidate in forza del presente contratto; pertanto esso è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa, con primaria compagnia, che tenga indenne l'ente locale da tutti i rischi civili connessi all'esecuzione dei lavori e delle opere e che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile a copertura dei danni eventualmente cagionati a terzi e/o cose.

Detta polizza assicurativa è presentata dal soggetto gestore all'ente locale entro 90 (novanta) giorni solari consecutivi dalla stipula del presente contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione. Il soggetto gestore si impegna, altresì, a mantenere in essere ovvero a rinnovare detta polizza per tutto il periodo di effettiva durata dell'affidamento, ivi comprese eventuali proroghe, nonché a non effettuare nessuna modifica alla polizza stessa se non con il preventivo consenso scritto dell'ente locale, così come dovrà risultare dalle clausole particolari inserite in detta polizza.

La polizza dovrà prevedere anche la copertura assicurativa per colpa grave dell'assicurato e colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del fatto illecito per le quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

Ai fini della sopra citata polizza l'ente locale sarà considerato, ad ogni effetto, come soggetto «terzo».

La polizza dovrà produrre i suoi effetti sino al giorno della decorrenza del diverso contratto di servizio che avverrà con la firma in contraddittorio del verbale di consegna delle infrastrutture tra l'attuale e il nuovo soggetto gestore (se diverso dal precedente).

Art. 13

(Tariffe)

- 1) Le tariffe sono approvate dagli organi istituzionali competenti dell'ente affidante per le tre classi territoriali omogenee di cui al precedente art. 2, c. 4. La tariffa si suddivide nelle seguenti parti: (a) fissa, comprendente il ribaltamento *pro* – quota dei costi totali di funzionamento generale del soggetto gestore e i costi operativi ed *extra* operativi diretti; (b) variabile, comprendente la materia prima a vario titolo utilizzata e il risultato *ante* imposte tale da garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico – finanziario nella definizione di cui all'art. 3 (*Definizioni*), c. 1, lett. fff), D.Lgs. 50/2016 (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*) e di cui all'art. 1 (*Oggetto*), c. 1, D.Lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*). Per l'anno 2017, sulla base di quanto sopra esposto, la tariffa è composta da una componente fissa pari a €/KWt 145,32 e una componente variabile pari a €/KWht 0,0382.
- 2) Le tariffe anzidette, in simmetria informativa con il criterio anzi definito e la potenza convenzionale per ciascuna utenza, sono proposte alla Giunta comunale da parte dell'organo amministrativo del soggetto gestore (previa delibera da parte di quest'ultimo

e relativo coinvolgimento del comitato di controllo analogo congiunto), entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione, con l'aggiornamento degli indicatori di cui al precedente art. 6, c. 3, lett. a), b), c) e d), con particolare riferimento ai volumi prudenziali prospettici ai quali riferire dette tariffe per le tre classi di utenza, salvo conguagli per l'acquisto della materia prima oggettivamente dimostrati.

In sede di prima determinazione della tariffa, vista l'impossibilità di avere a disposizione dei dati precisi di lungo periodo e quindi una serie storica significativa dei prelievi di potenza e di energia delle diverse utenze, anche in considerazione del recente collegamento alla rete del tlr dell'utenza del nuovo centro natatorio del Comune che rappresenta la maggior utenza termica in assoluto collegata alla rete e al fine di evitare che per effetto della connessione alla rete del tlr si creino delle situazioni che potrebbero penalizzare le utenze con i maggiori prelievi, è determinata la tariffa in modo che ciascuna utenza abbia continuità rispetto a quanto pagato in passato e ad un prezzo in linea con un sistema alternativo competitivo (gas metano). Per raggiungere tale obiettivo si è associato a ciascuna utenza un valore di potenza convenzionale (KWtc) al fine del calcolo della quota fissa annuale da corrispondere (componente €/KWt x potenza convenzionale KWtc = €).

Con tale criterio, la tariffa da applicare in modo indifferenziato a tutte le classi di utenze collegate alla rete del tlr è del tipo binomio, costituita da una componente fissa annuale (€/KWt) in base alla potenza termica convenzionale dell'utenza e da un corrispettivo variabile (€/KWht) in funzione dell'energia termica prelevata.

Le potenze termiche convenzionali associate a ciascuna utenza sono stabilite annualmente in sede di approvazione della tariffa e comunicate al gestore del servizio.

Sezione III

Obblighi particolari dell'ente locale

Art. 14

(Obblighi particolari dell'ente locale)

- 1) L'ente locale si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento del servizio in esame da parte del soggetto gestore con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti e alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
- 2) Almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni solari consecutivi prima della scadenza del contratto, l'ente locale si rapporta con il soggetto gestore per quanto utile e compatibile per l'assegnazione del nuovo affidamento, ai sensi di legge.
- 3) L'ente locale, per tutto il periodo di affidamento del servizio, consente (alle condizioni richiamate nel presente contratto) al soggetto gestore di utilizzare il suolo e il sottosuolo pubblico per gli scopi attinenti alla gestione ed erogazione del servizio, nonché per la realizzazione, gestione, manutenzione ed eventuale estensione e potenziamento delle infrastrutture. Ai fini della Tosap/Cosap si specifica che essa non trova applicazione al caso di specie.

Sezione IV

Verifiche e controlli

Art. 15

(Verifiche e controlli gestionali)

- 1) Ai fini della verifica dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del servizio, l'ente locale può svolgere nei confronti del soggetto gestore attività di controllo secondo modalità compatibili con le esigenze gestionali di quest'ultimo.
- 2) Sussistono in capo al soggetto gestore gli obblighi d'informativa in termini di:
 - aggiornamento dello stato di consistenza iniziale delle infrastrutture strumentali al

servizio, alla luce delle eventuali dismissioni, estendimenti, miglioramenti, allacciamenti, nuovi investimenti, ecc., sia nella proprietà/disponibilità dell'ente locale sia (in ragione del piano degli investimenti, anche nel rispetto di questo contratto) nella proprietà del soggetto gestore *pro - tempore*, nonché alla luce di quant'altro necessario all'aggiornamento annuale citato;

– piano degli ammortamenti tecnico - economici delle infrastrutture eventualmente realizzate dal soggetto gestore, sotto forma di valore iniziale, variazioni nell'esercizio per nuovi investimenti e/o dismissioni, ecc., fondo ammortamento, valore da ammortizzarsi, aliquote civili utilizzate;

– garanzie e contratti di finanziamento in essere riferiti alle infrastrutture eventualmente realizzate dal soggetto gestore e relativo piano di rientro;

– contributi pubblici eventualmente ricevuti a fondo perduto ai fini delle infrastrutture eventualmente realizzate dal soggetto gestore, in termini di ente erogante, causali, ammontari netto Iva.

Titolo III

Controversie, recesso dal contratto, gestione provvisoria

Sezione I

Controversie e recesso dal contratto

Art. 16

(Contestazione degli inadempimenti e diffida ad adempiere – recesso dal contratto)

1) I non adempimenti delle obbligazioni contrattuali sono contestati dall'ente locale mediante l'invio, con PEC o plico raccomandato con avviso di ricevimento, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall'intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento.

2) Entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dal ricevimento della lettera di addebito, il

soggetto gestore può sottoporre le proprie osservazioni all'ente locale. In tal senso l'ente locale può fissare un congruo termine per l'adempimento, trascorso il quale, se il soggetto gestore non ha nel frattempo adempiuto, si applica la risoluzione del presente contratto.

3) Alla società è consentita la facoltà di recesso anticipato dal presente contratto, con preavviso di mesi 6 (sei) a mezzo di invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o PEC, nei seguenti casi:

a. per il mancato perfezionamento tra le parti dello specifico *addendum* al presente contratto, così come previsto all'art. 3, c. 2, lett. e), relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria, qualora ciò comprometta il regolare svolgimento dell'attività da parte del soggetto gestore;

b. nel caso in cui le tariffe definite e stabilite all'art. 13 siano insufficienti a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio.

Art. 17

(Controversie giuridiche, controversie tecniche e vertenze)

1) Ogni controversia tra l'ente locale e il soggetto gestore, di *natura esclusivamente giuridica*, che possa insorgere circa l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente contratto e relativa a diritti disponibili a norma di legge (fatta eccezione per quelli di inderogabile competenza del giudice ordinario o amministrativo o contabile) sarà preliminarmente sottoposta al giudizio del legale rappresentante (o suo delegato) dell'ente locale e del legale rappresentante (o suo delegato) del soggetto gestore, che decideranno entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dal coinvolgimento, come amichevoli compositori e senza le forme di procedura per gli atti di istruzione.

2) Le vertenze che invece dovessero sorgere, dopo l'obbligatorio tentativo di composizione amichevole promossa dalla parte più diligente ai sensi del precedente comma, saranno

definite ricorrendo al Tribunale competente rispetto alla sede dell'ente locale.

3) Le controversie aventi ad oggetto questioni che non determinino l'insorgenza di una controversia giuridica ai sensi del precedente comma 1, e la cui soluzione richieda un giudizio di *natura esclusivamente tecnica*, sono sottoposte al giudizio di un esperto indipendente nominato d'accordo tra le parti.

4) In caso di mancato accordo, la parte più diligente può chiedere che l'esperto sia nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è ricompreso il territorio dell'ente locale.

5) L'esperto definisce condizioni procedurali che garantiscano il rispetto del contraddittorio tra le parti. La decisione dell'esperto è definitiva e vincolante per le parti.

6) Le spese e i compensi dell'esperto sono sempre da considerarsi per metà a carico di ognuna delle parti.

7) L'esperto, prima dell'assunzione formale dell'incarico, deve sempre sottoporre alle parti il preventivo (a corpo) per onorari, spese e imposte, non soggetto (detto preventivo) a variazioni e/o modificazioni per nessuna circostanza (così come dovrà confermare in sede di assunzione del mandato).

Art. 18

(Comunicazioni tra le parti)

1) Per quanto non diversamente indicato, qualsiasi comunicazione inerente al presente contatto dovrà essere inviata a:

– per l'ente locale:

Comune di Borgo Chiese, piazza San Rocco n. 20, 38083 Borgo Chiese (TN), tel. (+ 39)

0465621001, fax (+ 39) 0465621799, e-mail info@comune.borgochiese.tn.it, PEC

comune@pec.comune.borgochiese.tn.it;

– per il soggetto gestore:

E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., via Oreste Baratieri, n. 11, 38083 Borgo

Chiese (TN), tel. (+ 39) 0465622033, fax (+ 39) 0465622215, e-mail

segreteria@escocom.it; PEC escocom@pec.it.

Art. 19

(Recesso per motivi di interesse pubblico)

- 1) L'ente locale può recedere dal contratto, per rilevanti motivi di interesse pubblico.
- 2) Il recesso di cui al precedente comma 1 sarà comunicato al soggetto gestore previo preavviso di 180 (centottanta) giorni solari consecutivi tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, a meno che il rispetto di tale termine risulti precluso dalle stesse ragioni di pubblico interesse.

Sezione II

Patrimonio attratto al vincolo di scopo e gestione provvisoria

Art. 20

(Patrimonio attratto al vincolo di scopo)

- 1) Alla luce del vincolo di scopo cui le infrastrutture risultano preordinate, l'attività di gestione ricomprenderà sia la mera manutenzione ordinaria delle stesse sia, ai sensi di legge, la più complessa attività eventualmente necessaria per consentire alle infrastrutture di essere utilizzate per il fine cui sono destinate.
- 2) Alla scadenza dell'affidamento, il soggetto gestore trasferisce in compravendita al diverso gestore o al Comune, al valore di libro al netto del fondo ammortamenti e di eventuali contributi a fondo perduto, e aumentato dell'Iva ai sensi di legge, i cespiti strumentali al servizio di sua eventuale proprietà non totalmente ammortizzati o totalmente ammortizzati, come da piano degli investimenti.

Art. 21

(Gestione provvisoria)

- 1) Il soggetto gestore è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio pubblico locale di cui trattasi, indipendentemente dalla causa di risoluzione, recesso, scadenza, mantenendosi inalterato il presente contratto.

Titolo IV

Altri adempimenti contrattuali e aspetti finali

Sezione I

Personale

Art. 22

(Ancora sul personale e sulla struttura del soggetto gestore)

- 1) E' fatto obbligo al soggetto gestore di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente e di ogni altro soggetto da esso eventualmente coinvolto verso l'utente, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza sugli impianti e sulla sicurezza e salute sul lavoro.
- 2) Tutto il personale del soggetto gestore e di ogni altro soggetto da esso eventualmente coinvolto dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso; il personale del soggetto gestore e di ogni altro soggetto da esso eventualmente coinvolto, a contatto con il pubblico in generale e con l'utente in particolare, sarà fornito, a cura e spese del soggetto gestore, di adeguata uniforme di lavoro e di visibile tesserino di riconoscimento con foto e indicazione dell'unità di appartenenza oppure, alternativamente, con il numero del codice di identificazione.
- 3) Il soggetto gestore sarà tenuto alla completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze coinvolto, di tutte le disposizioni e norme contenute nel C.C.N.L. adottato e dalle norme di legge vigenti.
- 4) Farà pure carico al soggetto gestore, per il personale alle sue dipendenze, il pagamento

di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro, l'assicurazione infortuni, assunzioni obbligatorie, malattie, disoccupazione, il trattamento di fine rapporto e ogni e qualsiasi altro adempimento, obbligo, versamento dovuto ad enti o istituti assicurativi e previdenziali.

Sezione II

Responsabilità nei confronti dei terzi e diritti a favore del gestore

Art. 23

(Responsabilità nei confronti dei terzi)

- 1) In ogni caso di inadempimento, il soggetto gestore tiene indenne l'ente locale e i propri dipendenti dagli oneri sostenuti per risarcimenti o indennizzi a terzi in conseguenza di tali inadempimenti.

Art. 24

(Diritti a favore del soggetto gestore)

- 1) I diritti a favore del soggetto gestore sono quelli previsti dalle leggi speciali, civili e tributarie e dal presente contratto.
- 2) La durata dell'affidamento del presente servizio, in caso di prolungate interruzioni del servizio dovute a causa di forza maggiore non imputabile al soggetto gestore (quali ad esempio: guerre, calamità naturali, sommosse popolari, tumulti, ecc.) accertate e riconosciute tra le parti, sarà prorogata per un periodo corrispondente alla somma di dette interruzioni.

Sezione III

Altre condizioni

Art. 25

(Condizioni alla scadenza del contratto)

- 1) Al fine di consentire all'ente locale competente il diverso affidamento del servizio di cui

	trattasi alla scadenza del presente contratto, almeno 365 (trecentosessantacinque)	
	giorni solari consecutivi prima di detta scadenza, è fatto obbligo al soggetto gestore di	
	fornire all'ente locale:	
	– lo stato di consistenza delle infrastrutture strumentali al servizio in esame	
	(mantenendo distinte quelle di proprietà dell'ente locale da quelle eventualmente da	
	esso realizzate);	
	– i principali indicatori del servizio;	
	– il valore ancora da ammortizzarsi al netto di eventuali contributi pubblici a fondo	
	perduto delle infrastrutture da trasferirsi se del caso al diverso gestore, in coerenza con	
	le previsioni del piano degli investimenti;	
	– quant'altro necessario per la prosecuzione del servizio, in modo da assicurarne la	
	regolare continuità.	
	2) Nell'eventualità di danni alle infrastrutture di proprietà o nella disponibilità dell'ente	
	locale o nella proprietà <i>pro tempore</i> del soggetto gestore e non dipendenti dal normale	
	uso, quest'ultimo dovrà provvedere al ripristino nel termine perentorio assegnato	
	dall'ente locale, a cura e spese del soggetto gestore stesso. In mancanza l'ente locale	
	procederà d'ufficio a spese del citato soggetto gestore, rivalendosi nelle forme di legge.	
	3) Sussiste la possibilità di motivato rinnovo del presente contratto.	
	Art. 26	
	<i>(Parametri di contesto, di efficacia, di efficienza ed economici)</i>	
	1) Per i parametri di efficacia, di efficienza ed economicità, in coerenza con i principi di	
	sana gestione, si rinvia a quanto in tal senso previsto dal precedente art. 6, c. 3, lett. da	
	a) a e).	
	Sezione IV	
	Aspetti finali	
	Pagina 34 di 38	

Art. 27

(Foro competente)

- 1) Unico foro competente in via esclusiva, sia ai fini civili che amministrativi (T.A.R.), è quello che ha la competenza rispetto alla sede del Comune.

Art. 28

(Garanzia e riservatezza dei dati)

- 1) E' fatto obbligo al soggetto gestore di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento del servizio affidato, applicando la disciplina in materia prevista dal D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e/o modificazioni.
- 2) Il soggetto gestore assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sopra citato.

Art. 29

(Domicilio)

- 1) Per tutta la durata dell'affidamento il soggetto gestore è tenuto ad informare (tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento) l'ente locale (e viceversa) sul domicilio al quale inviare le comunicazioni, se diverso da quello indicato nel presente contratto.

Art. 30

(Spese e registrazione)

- 1) Le spese, oneri, tasse e imposte tutte dipendenti, conseguenti o comunque derivanti dal presente contratto sono ad esclusivo carico del soggetto gestore.
- 2) Il presente contratto, stipulato mediante scrittura privata e in modalità elettronica, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, lett. b) della Parte 2^a della Tariffa Allegata al DPR 26.04.1986, n. 131.
- 3) L'imposta di bollo è assolta mediante contrassegni telematici rilasciati in data _____, numeri identificativi _____, apposti su copia cartacea del contratto,

conservata presso il Servizio segreteria del Comune di Borgo Chiese.

Art. 31

(Disposizioni finali)

- 1) Il contratto dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede nel rispetto dell'art. 1366 codice civile e secondo la legge. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione ai sensi degli artt. 1362 e 1363 codice civile.
- 2) Anche laddove non espressamente richiamate, al presente contratto si applicano le vigenti norme primarie e secondarie, i provvedimenti dell'Autorità competente, degli enti locali di altri corpi amministrativi, nonché le norme tecniche attinenti al servizio.
- 3) Tutti gli atti e i documenti richiamati nel presente contratto, già esistenti o da realizzarsi, nonché la successiva corrispondenza, saranno sempre redatti nella lingua italiana e l'unità monetaria da utilizzarsi sarà esclusivamente l'euro.
- 4) Quando nel presente contratto è fatto riferimento all'invio della posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, si deve intendere ovvero tramite postale elettronica certificata (PEC).
- 5) Quando nel presente contratto è fatto riferimento alle infrastrutture nella proprietà o nella disponibilità dell'ente locale, si deve intendere come da relativo contratto di concessione amministrativa stipulato tra le parti.

Letto, accettato e sottoscritto.

Per il Comune di Borgo Chiese

Il Sindaco

Pucci Claudio

Per la società E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a.

Il Legale rappresentante

Panelatti Franco

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le parti dichiarano di avere compreso e di accettare, senza riserve presenti e future, tutti gli articoli del presente contratto, nessuno escluso e più precisamente:

Art. 1 *(Recepimento della premessa, decorrenza e durata del contratto, definizioni)*

Art. 2 *(Finalità del contratto e utenti)*

Art. 3 *(Oggetto del contratto)*

Art. 4 *(Obblighi generali dell'ente locale)*

Art. 5 *(Ambiti territoriali)*

Art. 6 *(Carattere e sicurezza del servizio)*

Art. 7 *(Osservanza delle leggi, dei regolamenti e del codice di comportamento)*

Art. 8 *(Disciplinare per l'utilizzo del sottosuolo)*

Art. 9 *(Iniziative a miglioramento del servizio pubblico locale di teleriscaldamento e interventi di sviluppo previsti negli strumenti programmatici del soggetto gestore)*

Art. 10 *(Controllo del servizio pubblico locale di teleriscaldamento)*

Art. 11 *(Divieto di cessione del servizio pubblico locale)*

Art. 12 *(Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina verso gli utenti)*

Art. 13 *(Tariffe)*

Art. 14 *(Obblighi particolari dell'ente locale)*

Art. 15 *(Verifiche e controlli gestionali)*

Art. 16 *(Contestazione degli inadempimenti e diffida ad adempiere – recesso dal contratto)*

Art. 17 *(Controversie giuridiche, controversie tecniche e vertenze)*

Art. 18 *(Comunicazioni tra le parti)*

Art. 19 *(Recesso per motivi di interesse pubblico)*

Art. 20 *(Patrimonio attratto al vincolo di scopo)*

Art. 21 *(Gestione provvisoria)*

Art. 22 *(Ancora sul personale e sulla struttura del soggetto gestore)*

Art. 23 *(Responsabilità nei confronti dei terzi)*

Art. 24 *(Diritti a favore del soggetto gestore)*

Art. 25 *(Condizioni alla scadenza del contratto)*

Art. 26 *(Parametri di contesto, di efficacia, di efficienza ed economici)*

Art. 27 *(Foro competente)*

Art. 28 *(Garanzia e riservatezza dei dati)*

Art. 29 *(Domicilio)*

Art. 30 *(Spese e registrazione)*

Art. 31 *(Disposizioni finali)*

Per il Comune di Borgo Chiese

Il Sindaco

Pucci Claudio

Per la società E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a.

Il Legale rappresentante

Panelatti Franco

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 07.03.2005,
n. 82 e ss.mm..*

Allegato "B" alla deliberazione del Consiglio comunale n. 23 dd. 18.07.2017